

ATTO DI FONDAZIONE E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Repertorio Numero 31631/9418

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno di lunedì venti del mese di settembre

20 settembre 1965

in Perugia, nel mio studio posto al Corso Vanucci al civico numero 47;
avanti a me, dottor Francesco Tei, notaio residente in Perugia, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di detta Città, sono presenti i signori:

Prof. LUIGI PALERMO, nato a Moliterno (Potenza) il 1° (primo) giugno 1901 (millenovecento-uno), domiciliato a Perugia, via della Cupa, 52
rag. ALBERTO ORSONI, nato a Corbordolo (Pesaro) il 2 (due) dicembre 1910 (millenovecentodieci), domiciliato a Perugia, Via degli Olivi, 66,

dott. LUIGI GOGGIO, nato a Milano il 27 (ventisette) gennaio 1932 (millenovecentotrentadue) ivi domiciliato, Via Pitteri, 91

dott. FRANCESCA PAOLA LIBORIA CERAMI, nata a Firenze il 28 (ventotto) luglio 1936 (millenovecentotrentasei), domiciliata a San Sepolcro,
dott. GIUSEPPE VEDOVE, nato a Cornuda il 1° (primo) febbraio 1908 (millenovecentootto), domiciliato a Milano, Corso 22 marzo, 8

dott. ERMETE SOTIS, nato a Fondi il 24 (ventiquattro) luglio 1933 (millenovecentotrentatre), ivi domiciliato, Corso Appio Claudio, 35

SCARABINO DOMENICO, nato a Caivano (Napoli) il 1° (primo) gennaio 1934 (millenovecentotrentaquattro), domiciliato a Perugia, Via Monteverdi, 30

Detti signori comparenti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, rinunziano espressamente, d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e quindi convengono e stipulano quanto segue:

Premesso che in data di ieri, 19 settembre 1965, si sono riuniti presso il Collegio Maschile della «Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani - O.N.A.O.S.I.», in Perugia, via della Cupa, 52 i partecipanti al 3° Convegno degli ex Alunni dei Collegi e borsisti dell'O.N.A.O.S.I., i quali raccolti in assemblea hanno deciso di costituirsi in Associazione Nazionale, approvando uno schema di Statuto, ed hanno dato incarico ai comparenti di provvedere alle relative formalità; ed hanno anche designato le persone che dovranno ricoprire le cariche sociali;

che i comparenti stessi hanno accettato tale incarico con l'impegno di provvedere successivamente alla costituzione, a raccogliere le adesioni e di comunicare alle persone designate a rivestire incarichi la loro nomina allo scopo di riceverne l'accettazione.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene quanto segue:

1° - E' costituita una Associazione denominata: Associazione Nazionale - Caduceo - ex alunni dei Collegi e borsisti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.).

2° - L'associazione ha sede in Perugia, provvisoriamente presso il Convitto Maschile in Via della Cupa, 52.

3° - L'Associazione è retta dallo Statuto, al quale si fa espresso riferimento anche per quanto riguarda gli scopi che l'Associazione si prefigge. Detto Statuto, composto di 25 articoli, previa lettura da me datane ai comparenti, viene dai medesimi approvato e quindi firmato da loro e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera «A», per formarne parte integrante e sostanziale.

4° - Le cariche sociali sono così costituite;

Consiglio Direttivo:

1. - AGNIFILI Giovanni - MILANO, V.le Teodorico, 19/1.
2. - CAVALIERE Ermanno - ROMA, Via Gregorio VII, 133.
3. - CERAMI Francesca Paola - SAN SEPOLCRO (Arezzo).

4. - DE NIGRIS Paolo - TORINO, Corso Siracusa, 55.
5. - DEPAU Fede - CAGLIARI, V.le Merello 76/bis.
6. - GIGLIO Carlo - MILANO, Via Crocefisso, 5.
7. - GOGGIO Luigi - MILANO, Via Pitteri, 91.
8. - GUARASCIO Francesco - COSENZA, V.le della Regina, 12.
9. - IMPARATO Rita Maria - ROMA, Via Contessa di Bertinoro, 6.
10. - LUDOVICI Manlio - ROMA, Via Baccharini, 33.
11. - ORSONI Lamberto - PERUGIA, Via degli Olivi, 66.
12. - PALERMO Luigi - PERUGIA, Via della Cupa, 52.
13. - ROYCH Mario - PERUGIA, Via fra' da Bevignate, 34.
14. - SALERNO Riccardo - NOCERA INFERIORE (Salerno), Via Cucci, 47.
15. - SCARABINO Domenico - PERUGIA, Via Monteverdi, 30.
16. - SERVETTI Enrico - BUDRIO (Bologna).
17. - SOTIS Ermete - FONDI (Latina), C.so Apio Claudio, 35.
18. - VEDOVE Giuseppe - MILANO, C.so XXII Marzo, 8.

Collegio dei Revisori dei Conti:

EFFETTIVI

1. - COLUCCI Emilio - ROMA, Via F. Marchetti, 13.
2. - MEINI Vincenzo - PERUGIA, Via XIV Settembre, 73/F.
3. - VERAMICI Cesare - PERUGIA, Via XX Settembre, 26.

SUPPLEMENTI

1. - IMPARATO Francesco - Roma, Via Valpadana, 133.
2. - MODUGNO Michele - PERUGIA, Via dei Priori, 32.

I presenti chiamati a ricoprire incarichi, dichiarano di accettarli, mentre verrà data comunicazione della nomina agli assenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, i quali su mia domanda, hanno dichiarato di approvarlo e con me lo sottoscrivono nei due fogli bollati in cui consiste,

scritto con mezzi meccanici a norma di legge per pagine quattro e della presente per righe dieci.

F.to Luigi Palermo - Luigi Goglio
» Francesca Paola Liboria Cerami
» Giuseppe Vedove - Ermete Sotis
» Domenico Scarabino - Lamberto Orsoni
» dott. Francesco Tei, Notaio

Allegato lettera « A »

ASSOCIAZIONE NAZIONALE « CADAUCEO »
 EX ALUNNI DEI COLLEGI E BORSISTI
 DELL'O.N.A.O.S.I.

STATUTO

Art. 1° - *Denominazione e Sede, Natura dell'Associazione.*

E' costituita, con sede in Perugia l'Associazione Nazionale « CADUCEO » - ex Alunni dei Collegi e Borsisti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.).

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro.

La sua durata è illimitata.

Art. 2° - *Finalità dell'Associazione.*

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

a) tenere vivo fra i soci lo spirito di fraterna amicizia, favorendo periodici incontri;

b) promuovere stretti vincoli di collaborazione nelle diverse attività espletate dai suoi Soci, ed assicurare loro un vicendevole appoggio nelle diverse circostanze della vita;

c) aiutare e favorire l'inserimento nella vita sociale di coloro che sono stati assistiti dall'ONAOI;

d) illustrare e divulgare presso i Sanitari Italiani e le loro Organizzazioni la funzione e l'attività dell'O.N.A.O.S.I. affinché siano meglio conosciute e l'apporto della classe sanitaria verso lo O.N.A.O.S.I. divenga più caldo, diretto e consapevole.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione manterrà gli opportuni contatti con l'O.N.A.O.S.I.

Art. 3° - *Soci ordinari e Soci aspiranti.*

Possono essere Soci ordinari dell'Associazione quanti abbiano goduto, in qualsiasi forma, dell'assistenza dell'O.N.A.O.S.I. Possono essere soci ordinari, anche coloro che siano stati convittori, a titolo non gratuito, dei Collegi, per gli Orfani dei Sanitari Italiani di Perugia.

Gli studenti Universitari Orfani di Sanitari che godono di borse di studio dell'O.N.A.O.S.I. e quelli ospitati nel Collegio Universitario dell'O.N.A.O.S.I. di Perugia, possono aderire all'Associazione in qualità di « Soci Aspiranti » senza obbligo di contribuzione. I soci aspiranti possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, e non sono eleggibili alle cariche sociali. I soci aspiranti diventano soci ordinari con tutti i diritti connessi a tale qualifica allorché cessa nei loro confronti l'assistenza diretta od indiretta dell'O.N.A.O.S.I.

Art. 4° - Ammissione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene per mezzo di domanda scritta, oppure di fatto con il versamento dei contributi, salvo insindacabile decisione contraria del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'ammissione dei soci aspiranti avviene per mezzo di domanda scritta.

Art. 5° - Obblighi dei Soci.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di deliberazioni che saranno adottate dagli organi della associazione.

Art. 6° - Cessazione della qualifica di socio.

L'appartenenza all'Associazione, viene a cessare:

a) per recesso del socio, a seguito di sua richiesta scritta;

b) per inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto;

c) per deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione, presa all'unanimità.

Art. 7° Contributi.

I soci ordinari sono tenuti a corrispondere alla Associazione un contributo minimo annuo, la cui misura e le cui modalità di versamento saranno proposte dal Consiglio Direttivo, anno per anno, all'Assemblea generale dei Soci per le relative deliberazioni.

Art. 8° - Soci onorari.

Possono essere nominati « Soci Onorari » per benemerite acquisite in concordanza con le finalità dell'Associazione, anche persone non aventi i requisiti richiesti dall'art. 3° precedente.

Sono di diritto Soci onorari dell'Associazione i membri del Consiglio di Amministrazione dell'O.N.A.O.S.I. per la durata della loro carica.

Art. 9° - Organi dell'Associazione.

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Presidente;

e) le Sezioni Regionali od Interregionali;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10° - L'assemblea Generale.

L'Assemblea generale è composta dai soci ordinari ed onorari dell'Associazione, ciascuno con diritto ad un voto. Non possono parteciparvi i soci ordinari morosi.

I soci onorari ed ordinari che non intervengono personalmente possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio onorario od ordinario, con le seguenti modalità:

a) provvedendo, secondo quanto previsto al successivo art. 17, a rilasciare delega scritta ad uno dei delegati all'Assemblea eletti dalla Sezione; ciascun delegato sezione potrà avere al massimo 20 deleghe;

b) inviando delega scritta al nome di qualunque altro socio onorario od ordinario direttamente alla Segreteria dell'Associazione, dandone possibilmente notizia alla Sezione di appartenenza;

c) inviando delega in bianco debitamente sottoscritta, al Presidente dell'Associazione affinché la attribuisca ad uno dei Soci presenti all'Assemblea.

Ciascun socio, ad eccezione del delegato sezione, potrà avere non più di dieci deleghe, siano esse nominative o in bianco.

Gli aspiranti Soci possono presenziare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto e quindi non in veste di delegati nè facendovisi rappresentare per delega.

Art. 11° - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata una volta all'anno, a cura del Presidente, alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, con lettera contenente la specificazione dell'Ordine del giorno e da inviarsi ad ogni socio almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando il numero dei soci presenti o rappresentati sia pari alla metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi: in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea viene convocata, con le stesse modalità ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

All'atto della sua costituzione l'Assemblea designa due scrutatori, su proposta del Presidente.

Art. 12° - *Compiti dell'Assemblea generale.*

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

a) la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

b) la redazione dei programmi di massima della attività dell'Associazione e l'approvazione del bilancio di previsione;

c) l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori;

d) la nomina dei soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;

e) le modifiche e gli emendamenti dello Statuto;

f) la determinazione della quota minima annua di contributo e delle modalità di versamento;

g) l'esame e la deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascuna Sezione ovvero almeno venti soci possono chiedere al Consiglio Direttivo la inclusione nell'Ordine del giorno dell'Assemblea di specifici argomenti aventi interesse generale. La richiesta scritta deve pervenire in tempo utile per la riunione del Consiglio Direttivo in cui viene fissata la data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 13° - *Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo è formato da Soci ordinari eletti dall'Assemblea in numero di diciotto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione mediante deliberazione collegiale. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea che delibererà sulla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio, tuttavia, decade nel caso in cui vengano a mancare più di un terzo dei componenti fissati dall'Assemblea. Questa in tal caso, verrà convocata dal Presidente e provvederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14° - *Riunione del Consiglio.*

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto ed il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15° - *Attribuzioni del Consiglio Direttivo.*

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) la nomina del Presidente e di due Vice Presidenti, di cui uno residente a Perugia, scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso;

b) la nomina della Giunta Esecutiva;

c) la nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, del Segretario - Tesoriere.

d) la preparazione della relazione, del rendiconto annuale e del bilancio di previsione da presentare all'Assemblea;

e) la fissazione della data e delle modalità di convocazione dell'Assemblea, nonché degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;

f) la determinazione delle quote minime di contributo dovuto dai soci, da porre all'Assemblea;

g) il conseguimento dei fini statuari e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;

h) la deliberazione su ogni atto di carattere finanziario;

i) la nomina di un delegato laddove non sia costituita una Sezione Regionale od interregionale;

l) la nomina del Comitato di Verifica delle deleghe in occasione dell'Assemblea generale dei soci;

m) l'assegnazione di contributi straordinari alle sezioni Regionali che ne avessero bisogno.

Art. 16° - *La Giunta esecutiva.*

La Giunta esecutiva è composta di non meno di tre e non più di cinque membri scelti fra i Consiglieri.

La Giunta assiste il Presidente per l'attuazione delle direttive impartite dall'assemblea generale e dal Consiglio Direttivo.

Viene convocata dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

Art. 17° - *Il Presidente.*

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e sovrintende al funzionamento della stessa. Egli, sentito il Consiglio Direttivo, stabilisce le funzioni dei due Vice Presidenti.

In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal più anziano di età dei due Vice Presidenti, ed in assenza od impedimento di essi, dal Consigliere più anziano di età.

La segreteria dell'Associazione, ha sede nella città di residenza del Presidente.

Art. 18° - Sezioni Regionali ed Interregionali.

L'Associazione ha carattere nazionale. Può tuttavia articolarsi e in Sezioni Regionali ed Interregionali.

Le Sezioni hanno vita autonoma, ma la loro attività e le loro norme interne non possono essere in contrasto con le finalità e con le disposizioni del presente Statuto e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Esse sono inoltre tenute:

a) ad inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, a titolo informativo una relazione morale e finanziaria per ogni esercizio sociale, curando che essa pervenga al Consiglio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale;

b) a sottoporre all'Assemblea Generale qualunque controversia dovesse insorgere con l'Associazione Nazionale o con altre Sezioni.

Sia il Consiglio che le Sezioni interessate possono domandare che l'Assemblea, a tal fine, venga convocata in sede straordinaria, entro e non oltre due mesi dalla richiesta.

Una sezione può essere costituita quando ne facciano domanda almeno 20 soci residenti nella Regione o nelle Regioni interessate.

Le Sezioni hanno la medesima struttura organizzativa dell'Associazione come stabilito dal presente Statuto, con gli adattamenti del caso a seconda del numero dei componenti.

L'adesione ad una Sezione comporta automaticamente l'iscrizione all'Associazione Nazionale e viceversa.

Le Sezioni devono provvedere tempestivamente, ai sensi del precedente art. 10, all'elezione dei loro delegati all'Assemblea generale, da designarsi in regolare assemblea sezionale. Le Sezioni invieranno alla Segreteria dell'Associazione il verbale indicante i nomi dei deleganti e dei delegati designati.

Le Sezioni deliberano, anno per anno, la misura del contributo dovuto dai Soci alla Sezione medesima, indipendentemente dalla quota annua minima associativa di cui al precedente art. 7.

Le Sezioni incassano le quote provvedendo a trasmettere all'Associazione Nazionale la parte di sua spettanza.

Art. 19° - Collegio dei Revisori.

L'Assemblea generale nomina tra i soci i componenti — tre effettivi e due supplenti — del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo amministrativo e deve presentare al Consiglio ed all'Assemblea relazioni sull'andamento contabile e amministrativo.

I componenti del Collegio dei Revisori hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto deliberativo.

Art. 20 - Durata delle Cariche Sociali.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, i dirigenti ed i delegati delle Sezioni, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Dette cariche, come pure quelle di Presidente e Vice Presidente, non sono retribuite.

Art. 21 - Fondo Comune.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore della Associazione stessa.

Le operazioni finanziarie sono eseguite a mezzo di ordinativi di pagamento e di riscossione portanti le firme congiunte del Presidente e del Segretario-Tesoriere.

In caso di scioglimento di una Sezione il suo patrimonio passa all'Associazione Nazionale.

Art. 22. - Gruppo amici dell'Associazione.

In seno all'Associazione è prevista la costituzione di un gruppo di amici dell'Associazione, costituito da congiunti e da coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle relative domande.

Art. 23. - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio avrà inizio alla data di costituzione e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24. - Rinvio alle Norme di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 25. - Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei Soci, deliberando lo scioglimento dell'Associazione, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori da designare anche tra i non soci. Il patrimonio netto della disciolta Associazione sarà destinato all'ONAOSI in Perugia.

Perugia, 20 settembre 1965.

F.to Luigi Palermo - Luigi Goglio

» Francesca Paola Liboria Cerami

» Giuseppe Vedove - Ermete Sotis

» Domenico Scarabino - Lamberto Orsoni

» dott. Francesco Tei, Notaio